

...omissis...

DELIBERA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, di confermare nell'anno d'imposta 2017 l'azzeramento delle aliquote applicabili alle singole fattispecie degli immobili assoggettabili ai fini del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, dando atto che la copertura dei costi di tali servizi sarà garantita da altre risorse del bilancio di previsione 2017;
- 2) per le motivazioni riportate in premessa, di stabilire nell'anno d'imposta 2017 le aliquote e detrazioni dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, di seguito elencate:

- **aliquota del 6,00 per mille (0,6%) per le abitazioni principali non esenti** e cioè classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, limitatamente ad un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nonché per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Per detti immobili, si applica la **detrazione di € 200,00**, rapportata al periodo dell'anno di sussistenza dei requisiti;

- **aliquota del 7,60 per mille (0,76%) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado** (genitori e/o figli), **fino ad un massimo di tre unità immobiliari destinate ad uso abitativo** e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, a condizione che il comodante ed il beneficiario, con i propri nuclei famigliari, risiedano anagraficamente, nonché dimorino abitualmente nel Comune di Rosolina in cui è situato l'immobile concesso in uso gratuito. L'applicazione di tale aliquota, per il periodo di sussistenza dei requisiti, è soggetta ad apposita comunicazione all'Ufficio Tributi su modello predisposto dallo stesso Ufficio, completo dei dati catastali degli immobili, da presentarsi **entro la scadenza del pagamento del saldo 2017, fatta salva la validità anche per l'anno 2017 delle comunicazioni presentate negli anni d'imposta precedenti, a decorrere dal 2012, per la stessa fattispecie agevolata, in presenza dei medesimi requisiti;**

- **aliquota del 6,60 per mille (0,66%) per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe";**

- **aliquota del 7,60 per mille (0,76%) per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, C/3, C/4, C/5, nonché per gli immobili classificati nel gruppo catastale B;**

- **aliquota del 7,60 per mille (0,76%) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** (con esclusione degli immobili rurali ad uso strumentale di categoria D/10, esenti), dando atto che il gettito IMU derivante dall'applicazione di tale aliquota a detti immobili è riservato interamente allo Stato, ai sensi della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), art. 1, comma 380, lettere f) e g);

- **aliquota dell'8,00 per mille (0,80 %) per le aree edificabili;**

- **aliquota del 7,50 per mille (0,75%) per i terreni agricoli non a conduzione diretta da parte di coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**

- aliquota del 4,00 per mille (0.40%) e detrazione annua di € 200,00 per gli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) di Rovigo regolarmente assegnati, qualora non esenti in quanto alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008);

- aliquota ordinaria del 10,60 per mille (1,06 %) per tutti gli altri immobili;

3) di dare atto che **ai fini IMU dall'anno d'imposta 2016**, oltre le esclusioni e le riduzioni d'imposta indicate in premessa, nel rispetto dell'obbligo dichiarativo con il modello di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

- **sono esenti i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)** (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 13);

- **è prevista la riduzione del 25% dell'imposta determinata applicando l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431** (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 53);

4) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2017;

...omissis...